

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 563

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERAGNOLI, TODROS, BUSETTO, ARZILLI, BENOCCI, BIAGINI, BONIFAZI, DI PUCCIO, FIBBI GIULIETTA, GALLUZZI, GIACHINI, GIOVANNINI, GUERRINI RODOLFO, LOMBARDI MAURO SILVANO, MALFATTI FRANCESCO, MARMUGI, NICCOLAI CESARINO, SERENI, RAFFAELLI, RAICICH, TOGNONI

Presentata il 18 ottobre 1968

Istituzione del Magistrato alle acque per la Toscana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disastrose alluvioni, mareggiate e frane che devastarono varie regioni del nostro paese nel novembre del 1966 riproposero all'attenzione dei pubblici poteri e della intera opinione pubblica, in modo drammatico, il fondamentale problema della difesa del suolo e con esso quello della regolamentazione delle acque. Da allora ad oggi questi problemi non sono stati affrontati e le popolazioni che in quel tragico novembre furono così vivamente provate, vivono tuttora nell'incubo del possibile ripetersi di quelle calamità che le troverebbero nuovamente indifese.

Infatti, i provvedimenti presi con la legge 27 luglio 1967, n. 632, assolutamente insufficienti allo scopo, ad altro non mirano che a ripristinare le arginature e le opere di difesa preesistenti all'alluvione del 4 novembre 1966, le quali, di fronte a quello evento calamitoso, si dimostrarono paurosamente inadeguate.

L'alluvione del novembre 1966 colpì, più duramente che altrove, la regione toscana e in particolare le città di Firenze, Grosseto e Pisa oltre che vastissime zone, fitte di centri abitati, di industrie, di artigianato, di attività agricole di primaria importanza.

La Nazione, l'Europa, l'intero mondo civile rimasero stupefatti, commossi ma anche sdegnati, di fronte alla colpevole incuria recente e passata, dei poteri pubblici nel non avere approntato per tempo difese sufficienti, o quanto meno più adeguate, atte a difendere l'immenso patrimonio artistico, culturale, storico e scientifico di cui sono depositarie e custodi di fronte a tutta l'umanità, le città di Firenze, Pisa, Siena, Pistoia, così come Venezia e gli altri centri che furono devastati dalle alluvioni e dalle mareggiate.

Gli eventi calamitosi, oltre a provocare ingentissimi danni e distruzioni, spesso irreparabili, misero anche in luce l'assoluta impreparazione e la totale inadeguatezza delle strutture statali a farvi fronte. In mezzo alla tragedia emerse solo la volontà delle popolazioni tesa alla sopravvivenza, il loro spirito di iniziativa e di solidarietà e, soprattutto, la prontezza e la capacità degli organi elettivi locali, dei comuni e delle province, i quali seppero raccogliere e coordinare l'azione dei cittadini e delle loro organizzazioni democratiche per approntare i soccorsi e poi per indicare e guidare l'opera di ricostruzione. In quelle tragiche giornate e nelle settimane successive emerse, con sufficiente chiarezza, ed

in particolare per quanto concerneva la regione toscana, l'assenza di un organo, di una autorità pubblica pienamente responsabile di tutto quanto attiene alla regolamentazione del regime dei fiumi e della sistemazione e difesa del suolo.

Con la presente proposta di legge i proponenti non si prefiggono di risolvere completamente il problema della difesa del suolo e della regolamentazione delle acque nella regione toscana. Essi sanno che a questo scopo occorre un insieme di provvedimenti che risolvano i molteplici aspetti della questione quale ad esempio quelli della permanenza dell'uomo nelle campagne, sia in pianura ed ancor più in collina ed in montagna, quelli del rimboschimento, della costruzione e regolazione delle dighe e degli invasi lungo i fiumi, delle arginature delle canalizzazioni, delle bonifiche ecc.

La presente proposta di legge si propone semplicemente lo scopo di creare un organismo amministrativo, dotato di tutta l'autorità ed i poteri necessari, il quale in stretta collaborazione con gli enti locali, affronti con i necessari mezzi, nelle forme più opportune e con criteri di assoluta e globale organicità, il problema del buon governo delle acque in tutti i suoi aspetti e dimensioni e partendo dalla cima dei monti fino alla riva del mare.

Il nostro ordinamento conosce già organismi simili quali il Magistrato per il Po ed il Magistrato delle acque di Venezia.

Nella passata legislatura questo problema fu posto davanti al Parlamento con alcune proposte di legge dei colleghi Gagliardi ed altri, n. 1237 e Degan ed altri, n. 3745.

Nel corso della discussione in aula della legge 27 luglio 1967, n. 632, alcuni degli attuali proponenti posero il problema della istituzione del Magistrato alle acque per la Toscana ed a tale scopo presentarono appositi

emendamenti nelle sedute del 22 giugno 1967. La maggioranza ed il Governo riconobbero la fondatezza della questione ma obiettarono che essa non poteva essere risolta in quella sede ma bensì con apposito provvedimento di legge.

Ecco perché i proponenti ritengono loro dovere sottoporre nuovamente al Parlamento l'intera questione nella speranza che esso accolga la loro proposta.

I proponenti ritengono assolutamente inadeguato agli scopi sopraccennati, l'Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno istituito con l'articolo 3 della citata legge 27 luglio 1967, n. 632. Essi al contrario propongono, previa soppressione dell'Ispettorato in questione, la istituzione del Magistrato alle acque per la Toscana con giurisdizione, competenze e poteri adeguati ad affrontare ed avviare a soluzione i problemi che l'alluvione del 4 novembre 1966, quelle più modeste ma sempre disastrose, precedenti e seguenti a quella data, hanno messo in evidenza.

Si ritiene superfluo illustrare dettagliatamente il contenuto dei singoli articoli della presente proposta essendo esso sufficientemente chiaro e comprensibile. Basterà soltanto porre in evidenza che le competenze, la struttura, e l'organizzazione dell'organo che si intende istituire sono simili e analoghe a quelle che le leggi vigenti attribuiscono al Magistrato per il Po ed al Magistrato delle acque di Venezia e, per quanto riguarda le procedure, le norme che vi si riferiscono sono simili a quelle previste da recenti leggi e decreti disciplinanti la competenza degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

Per tutti i motivi soprarichiamati i proponenti raccomandano a tutti i colleghi l'attento esame della presente proposta e nel confidare nel loro necessario e consapevole contributo, ne raccomandano la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno, istituito con l'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è soppresso e, in sua sostituzione è istituito in Firenze il Magistrato alle acque per la Toscana. Il Magistrato alle acque per la Toscana provvede, in conformità alle leggi, al buon governo delle acque pubbliche sia nei riguardi del regime dei fiumi, dei porti, del lido a mare, che di quello forestale ed idraulico-forestale, ed alle opere di regolazione e difesa dei corsi d'acqua e del mare, dei porti di bonifica nonché alla polizia idraulica.

ART. 2.

Il Magistrato alle acque per la Toscana assolve inoltre ai seguenti compiti:

a) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica nonché i piani di regolazione per l'Arno e per tutti i fiumi della Toscana ricadenti nel territorio di sua competenza nonché per tutti i corsi d'acqua dei rispettivi bacini idrografici;

b) assume, negli stessi limiti previsti dalle vigenti disposizioni sulla competenza del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato del Po, le attribuzioni spettanti all'amministrazione dei lavori pubblici, a quella dell'agricoltura e foreste o di altre amministrazioni dello Stato, in materia di opere idrauliche classificate e non classificate, di opere di bonifica idraulica ed irrigua, di opere di sistemazione dei bacini montani e di ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico dell'Arno degli altri fiumi di sua competenza e loro affluenti;

c) dirige il servizio di piena dell'Arno, degli altri fiumi di sua competenza e di tutti i corsi d'acqua che interessano il loro bacino imbrifero;

d) promuove e coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore per le opere indicate alla precedente lettera b);

e) dà ai competenti uffici del genio civile le direttive da seguire nello studio nei progetti relativi ai piani di cui al comma a);

f) esercita l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni, le utilizzazioni dell'acqua, l'estrazione dei materiali inerti nonché

la polizia idraulica dei fiumi di sua competenza e di tutti i corsi d'acqua dei relativi bacini imbriferi;

g) provvede inoltre, entro i limiti delle somme ad esso assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ed ai sensi di legge, alle opere di pronto intervento dipendenti da pubbliche calamità riguardanti le opere sopra indicate.

ART. 3.

Sono altresì trasferite al Magistrato alle acque per la Toscana, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni spettanti:

a) ai prefetti, ai sensi degli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

b) al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 40 lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dell'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

ART. 4.

Spetta al presidente del Magistrato alle acque per la Toscana, d'intesa col presidente della Regione e sentito il presidente dell'ENEL e i presidenti delle amministrazioni provinciali interessate, disporre un regolamento di utilizzazione dei bacini idroelettrici, nonché di qualsiasi altro bacino idrico e di vigilare sulla sua rigorosa applicazione, che ne assicuri principalmente e prioritariamente la funzione di scolmatura delle onde di piena dei fiumi.

In caso di urgenza determinata da minaccia di pubblica calamità, il presidente del Magistrato alle acque assume, con propria ordinanza, la regolazione degli scarichi degli invasi e degli svassi dei serbatoi artificiali e delle dighe.

Il presidente del Magistrato alle acque per la Toscana, d'intesa con i comuni interessati, può delimitare aree di inedificabilità, in quanto pericolose per l'incolumità delle persone in caso di piene eccezionali, ed ordinare i conseguenti trasferimenti degli attuali abitati ai sensi della legge 5 maggio 1918, n. 707, e successive modificazioni. Può contemporaneamente deliberare ed eseguire opere necessarie per la difesa del suolo, interessanti anche i corsi d'acqua non classificati.

Per l'esecuzione di importanti opere e per decidere su eventuali contrasti con province e comuni o su contrasti fra questi ultimi, il presidente del Magistrato alle acque sente una commissione composta dal presidente della Regione, dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dai sindaci dei comuni interessati.

ART. 5.

Il Magistrato alle acque per la Toscana ha competenza su tutto il territorio della Regione compreso fra lo spartiacque appenninico e il mar Tirreno, su tutto il bacino idrografico dell'Arno e su quello della Val di Chiana.

ART. 6.

Il Magistrato alle acque per la Toscana è presieduto da un presidente scelto tra gli Ispettori generali del genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'organico delle carriere degli ingegneri e degli urbanisti del genio civile, di cui alla tabella A-2 allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 698, è aumentato di una unità con la qualifica di « Presidente del Magistrato alle acque per la Toscana » al quale è attribuito il coefficiente 900.

ART. 7.

Al Magistrato alle acque per la Toscana è, altresì, preposto un vice presidente scelto fra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla tabella A-1 allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 698, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il vice presidente del Magistrato alle acque per la Toscana esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al vice provveditore alle opere pubbliche.

Le norme contenute nell'articolo 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche nei confronti del Magistrato alle acque per la Toscana.

Al Magistrato alle acque per la Toscana è inoltre preposto un Capo dell'Ufficio tecnico

scelto fra gli Ispettori generali del genio civile e nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

ART. 8.

Il presidente del Magistrato alle acque per la Toscana, qualora lo ritenga necessario, su parere del Comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 9, può istituire ispettorati, alle sue dipendenze per il necessario coordinamento, per i bacini dell'Arno, dell'Ombrone, del Serchio, del Cecina e del Cornia con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) dare ai competenti uffici del genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonché la polizia idraulica del fiume e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

A ciascuno di questi ispettori è preposto un ispettore superiore del genio civile.

Per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma passano nella competenza dei predetti ispettorati tutte le mansioni riguardanti il fiume cui sono preposti e tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico, attualmente affidati ai vari uffici del genio civile competenti per materia e per territorio.

Per l'adempimento dei compiti di cui sopra ogni ispettorato si avvarrà della collaborazione dei suddetti uffici del genio civile, nonché dell'ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico con sede in Pisa.

Le mansioni esercitate dagli uffici del genio civile per opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle materie di cui all'articolo 7, sui bacini di cui al primo comma sono trasferiti rispettivamente agli ispettorati di cui ai commi precedenti.

ART. 9.

È istituito, presso il Magistrato alle acque per la Toscana un Comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e composto:

a) dal provveditore alle opere pubbliche di Firenze;

b) del vice presidente del Magistrato alle acque per la Toscana;

c) del capo dell'ufficio tecnico, nonché dei funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

d) di un rappresentante, con qualifica non inferiore a quelle di ispettore generale o equiparata, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle direzioni generali della bonifica e delle colonizzazioni e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) di un consigliere di Stato e di un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) di un rappresentante del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;

g) del Capo dell'ufficio di ragioneria presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze;

h) degli ingegneri capi dei competenti uffici del genio civile della Toscana;

i) di un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

l) di due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti alle attività dell'Istituto.

Sono, altresì, chiamati ad intervenire alle adunanze del comitato-tecnico amministrativo del Magistrato alle acque per la Toscana:

a) in qualità di esperti, gli ispettori compartimentali agrari che hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza;

b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattano argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio.

Il presidente del Magistrato alle acque per la Toscana ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, tecnici anche non appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

ART. 10.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo del Magistrato alle acque per la Toscana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Al comitato tecnico-amministrativo del Magistrato alle acque per la Toscana ed alla sua Segreteria si applicano, altresì, le disposizioni relative al funzionamento ed alla segreteria dei comitati tecnici-amministrativi dei provveditorati alle opere pubbliche.

ART. 11.

Il piano generale di cui all'articolo 2, lettera a), è approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per tutte le modifiche od integrazioni da apportare al piano generale.

ART. 12.

In attuazione del piano generale indicato nell'articolo 2 il Magistrato alle acque per la Toscana forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato, graduandole secondo l'ordine di priorità da dare alla loro esecuzione.

I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro dei lavori pubblici che provvede d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presidente del Magistrato alle acque per la Toscana con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi previsti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore, e provvede, ove occorra all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 200 milioni ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.

Il presidente del Magistrato alle acque per la Toscana con proprio decreto, o sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresì, nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite di importo è elevato a lire 100 milioni.

Ai decreti del Magistrato alle acque per la Toscana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

ART. 13.

Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato alle acque per la Toscana è competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e successive modificazioni.

Nelle stesse materie, quando l'importo dei lavori sia inferiore ai 100 milioni, è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

ART. 14.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 12, terzo comma, e 13, si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato alle acque per la Toscana ai sensi della presente legge.

ART. 15.

Alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonché alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze.

ART. 16.

Qualora entro l'esercizio finanziario il Magistrato alle acque per la Toscana e il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi iscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

ART. 17.

Sono estese al Magistrato alle acque per la Toscana le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 240.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al Magistrato per il Po.

ART. 18.

Il controllo sugli atti del Magistrato alle acque per la Toscana previsto dalle vigenti disposizioni è esercitato dalla ragioneria regionale e dalla delegazione regionale della Corte dei conti con sede in Firenze.

ART. 19.

A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato alle acque per la Toscana si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.